

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-342 del 24/02/2016
Oggetto	Coop Costruzioni soc. coop. sede legale Via F. Zanardi 372 Bologna (BO) - Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con sede operativa in località Osteriola Pianoro (BO). .
Proposta	n. PDET-AMB-2016-344 del 23/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

Proponente: Coop Costruzioni soc. coop. sede legale Via F. Zanardi 372 Bologna (BO).

Oggetto: Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con sede operativa in località Osteriola Pianoro Bologna. .
Codice Fiscale 000291390375.

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):
R5 Riciclo/recupero delle sostanze inorganiche

Decisione

1. Autorizza¹ Coop Costruzioni Soc. Coop., nel nome del legale rappresentante pro tempore, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Località Osteriola, Pianoro (BO), in conformità agli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione² e nel rispetto delle condizioni stabilite nella relazione conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 s.m. sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - a) autorizzazione all'emissioni aeriformi diffuse, di competenza di ARPAE;
 - b) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale, di competenza comunale;
 - c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate di competenza di ARPAE;
 - d) valutazione d'impatto acustico;
 - f) parere dell'Arpa, in materia ambientale;
 - g) parere dell'AUSL in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
3. La presente autorizzazione è valida per 10³ (dieci) anni a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento.
L'efficacia della presente autorizzazione, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al punto 5.3 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi, è sospesa fino alla data di

¹ Ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.

² Vedi nota in atti P.G. 70589 del 06/05/2014; integrata con successive note atti P.G. 111423 del 14/07/2014 e nota P.G. 142893 del 03/10/2014;

³ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE, nei termini temporali indicati al successivo punto 4.

- 4.** Dispone la prestazione, entro trenta giorni dall'emissione del presente provvedimento autorizzativo, delle relative garanzie finanziarie secondo le modalità indicate al punto 7 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Si comunica inoltre in via preventiva che, decorso il termine temporale senza la trasmissione delle garanzie e la conseguente accettazione delle stesse da parte di questa Amministrazione, si intenderà sospesa l'attività di gestione dei rifiuti⁴ eccetto che per le operazioni di recupero e le relative tipologie di rifiuti elencate al punto 10 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi ivi allegata.
- 5.** Dispone altresì che l'ammontare della garanzia finanziaria è fissata in € 168.000,00 *centosessantottomilaeuro/00*.
- 6.** Avverte che l'autorizzazione unica è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione deve essere presentata domanda all'autorità competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- 7.** Da' atto che le spese istruttorie, quantificate in € 77,47 ai sensi della normativa regionale in materia, sono state riscosse tramite bollettino postale n. 17791401 e sono state introitate al Cap 7000.
- 8.** Precisa altresì che l'atto di iscrizione P.G.148358 del 16/10/2014 nel registro di questa Agenzia ARPAE delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, è da intendersi riferita alle attività non ricomprese nella presente autorizzazione unica⁵ ed elencate al punto 10 della relazione conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 9.** Dispone di trasmettere il presente atto in copia conforme all'originale alla Coop Costruzioni Soc. Coop. e telematicamente copia al Comune di Pianoro (BO) ed all' AUSL di Bologna.
- 10.** Comunica che, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta

⁴Autorizzati nel presente provvedimento ai sensi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

⁵ rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006;

conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazione

La cooperativa Coop Costruzioni Soc. Coop. gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in Località Osteriola Pianoro (BO), in virtù di autorizzazione unica ambientale⁶; detta autorizzazione, come stabilito dal DPR n. 59/2013, ricomprende anche l'iscrizione all'elenco provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi⁷;

Con una circolare inviata alle aziende interessate del 4/12/2013⁸, l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha comunicato e precisato che le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti inerti non pericolosi finalizzate al loro utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 (*procedura "ordinaria"*) invece che ai sensi dell'art. 216 del medesimo D.lgs (*procedura "semplificata"*), stabilendo un termine⁹ di presentazione delle istanze di autorizzazione unica delle attività di recupero rifiuti in essere.

Il gestore ha presentato domanda¹⁰ di autorizzazione unica¹¹ dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in località Osteriola Pianoro Bologna (BO), per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi identificati dal seguente codice CER:

- 101099 rifiuti non specificati altrimenti (sabbie esauste)
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti (sabbie esauste)
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07;

⁶ Rilasciata dal SUAP Unione Montana Valli Savena - Idice, con Prot.. n° 6927/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;

⁷ Di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.

⁸ Agli atti P.G. 167330 del 04/12/2013

⁹ Definito in novanta giorni dalla data di ricevimento della circolare

¹⁰ Con nota P.G. 70589 del 06/05/2014

¹¹ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Il quantitativo massimo annuo delle tipologie di rifiuti sopra elencati richiesto da autorizzare¹² in procedura ordinaria è pari a 14.000 t/a. Detto quantitativo è compreso nelle quantità complessive di 60.000 t/a (operazione R5) attualmente autorizzate in virtù dell'AUA rilasciata dal Comune di Pianoro¹³. Rimangono, pertanto, invariati i quantitativi massimi conferibili attualmente autorizzati e le modalità gestionali attualmente utilizzate per il trattamento¹⁴ dei refluiti.

Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m., " *autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali* ", detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto¹⁵, dovrà ricomprendere l'autorizzazione¹⁶ all'emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività e autorizzazione delle acque meteoriche e acque reflue derivanti dai servizi igienici e valutazione impatto acustico, parere ARPA ambientale e parere ASL di igiene pubblica medicina sul lavoro.

In data 03 Luglio 2014, è stata convocata¹⁷ Conferenza di Servizi, a cui hanno preso parte, AUSL Bologna, ARPA Distretto Urbano e Provincia di Bologna e nel corso della quale sono state richieste integrazioni, a cui il proponente ha dato risposta con nota in atti P.G. 111423 del 14/07/2014.

A seguito della trasmissione da parte della società della documentazione integrativa¹⁸ sopracitata è stata convocata¹⁹ nuovamente la Conferenza di Servizi per il 26/09/2014, a cui, non ha partecipato alcuno tra gli enti convocati. Successivamente il proponente ha trasmesso²⁰ documentazione volontaria ha richiesto una diminuzione dei quantitativi di 28.000 tonn/anno originariamente richiesti a 14.000 tonn/anno da autorizzare con la presente istanza al fine di ridurre gli importi della garanzia da prestare per la gestione dell'attività.

A seguito della Conferenza di Servizi conclusiva²¹ sono stati acquisiti, i seguenti pareri:

- AUSL Bologna²² favorevole con prescrizioni recepite nel presente atto;
- ARPA favorevole²³ con prescrizioni recepite nel presente atto;
- Comune di Pianoro non ha trasmesso alcun parere a seguito della conferenza di servizi del 26/09/2014, poiché risultano decorsi i termini per la sua trasmissione, se ne considera acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 14 - ter comma 7 della legge 241/1990 s.m.i.

¹² ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i.

¹³ Con Prot. n° 6927/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013

¹⁴ Meccanici ecc.

¹⁵ Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.

¹⁷ Con nota P.G. 90288 del 06/06/2014;

¹⁸ P.G. 111423 del 14/07/2014

¹⁹ Con nota P.G.132638 del 11/09/2014;

²⁰ Con nota in atti P.G. 142893 del 03/10/2014;

²¹ Convocata per il giorno 26/09/2014;

²² Con nota 85978/2014 in atti P.G. 138821 del 25/09/2014;

²³ In atti P.G. 141705 del 01/10/2014;

La relazione conclusiva della Conferenza di Servizi predisposta dall'Unità Rifiuti e Bonifiche, propone il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in località Osteriola Pianoro (BO), nel rispetto di condizioni che sono state recepite nella relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di servizi allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Nella stessa relazione istruttoria è evidenziato che l'impianto è stato l'assoggettato alla procedura di verifica ambientale (screening), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m..

Si è rilevato, altresì, che in base ai combinati disposti nelle norme di attuazione del P.T.C.P.²⁴, del P.P.G.R.²⁵ del P.R.G.R.²⁶ e degli strumenti di pianificazione comunali del Comune di Pianoro (BO) vigenti; inoltre nella presente autorizzazione non sono previste modifiche rispetto a quanto già autorizzato e sottoposto a Screening regionale come da delibera della Giunta 2012/569.

²⁴ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

²⁵ Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010

²⁶ Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 03/02/2014

Allegato 1

ARPAE

SETTORE AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI BOLOGNA

RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

Comune di Pianoro
A.R.P.A. – Distretto Territoriale di Bologna
AUSL Bologna Nord

AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI, SITO IN LOCALITA' OSTERIOLA, PIANORO(BO), PRESENTATA DALLA COOPERATIVA COOP COSTRUZIONI SOOC. COOP,, CON SEDE LEGALE IN VIA ZANARDI, 372 BOLOGNA

Febbraio 2016

PROPONENTE: COOP COSTRUZIONI SOOC. COOP

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna - Unità Rifiuti e Bonifiche - PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Sede operativa Via San Felice 25, 40122 Bologna | tel 051 6598542

Oggetto: Coop Costruzioni soc. coop. sede legale Via F. Zanardi 372 Bologna (BO).

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con sede operativa in sito in località Osteriola Pianoro Bologna. .

Codice Fiscale 000291390375.

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R 5** – Riciclo/recupero di sostanze inorganiche

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Coop Costruzioni Soc. Coop. gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in località Osteriola Pianoro (BO), in virtù di autorizzazione unica ambientale¹; detta autorizzazione, come stabilito dal DPR n. 59/2013, ricomprende anche l'iscrizione all'elenco provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi². Nel medesimo sito impiantistico viene svolta la lavorazione degli inerti naturali.

1.2 Con una circolare del 4/12/2013³, l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha comunicato e precisato, a seguito di approfondimenti della normativa in materia⁴, quali siano le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti inerti non pericolosi finalizzate al loro utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, che devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 (*procedura "ordinaria"*) invece che ai sensi dell'art. 216 del medesimo d.lgs (*procedura "semplificata"*) come è attualmente⁵.

1.3 In particolare il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, di piazzali industriali, ecc., a meno che non sia espressamente previsto nella norma sul recupero di rifiuti in *procedura semplificata*⁶, va sempre autorizzato in *procedura ordinaria*⁷. La circolare provinciale ha garantito la prosecuzione delle attività in essere, stabilendo, nello stesso tempo, un termine⁸ di presentazione delle istanze di autorizzazione unica delle attività di recupero rifiuti in essere secondo il procedimento amministrativo più conforme alla norma.

In risposta alla circolare provinciale, il gestore ha presentato domanda⁹ di autorizzazione unica¹⁰ dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in località Osteriola Pianoro

¹ Rilasciata dal SUAP Unione Montana Valli Savena - Idice, con Prot.. n° 6927/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;

² Di cui all'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

³ Agli atti P.G. 167330 del 04/12/2013

⁴ D.M. 5/02/1998 e s.m.

⁵ Vedi precedente punto 1.1

⁶ D.M. 5/02/1998 e s.m.

⁷ Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

⁸ definito in novanta giorni dalla data di ricevimento della circolare

⁹ Con nota P.G. 70589 del 06/05/2014;

¹⁰ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

(BO), per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi identificati dai seguenti codici CER:

- 101099 rifiuti non specificati altrimenti (sabbie esauste)
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti (sabbie esauste)
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07;

Il quantitativo massimo annuo delle tipologie di rifiuti sopra elencati richiesto da autorizzare¹¹ in procedura ordinaria è pari a 14.000 t/a; detto quantitativo è compreso nelle quantità complessive pari a 60.370 t/a attualmente autorizzate (operazione R5 -R13) in virtù dell'AUA sopra richiamata.

Rimangono, pertanto, invariati i quantitativi massimi conferibili attualmente autorizzati e le relative modalità di trattamento.

Si riportano di seguito i quantitativi ripartiti per tipologie solo a titolo esemplificativo:

- Terre e rocce di scavo non pericolose : 12.000 t/a
- Pietrisco per massicciate ferroviarie : 1.000 t/a
- Sabbie esauste 500 t/a
- Sabbie abrasive 500 t/a

1.4 Il proponente svolge attualmente un'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi¹² per un quantitativo massimo annuo pari a 60.000 tonn/a finalizzata, mediante opportuni trattamenti meccanici di vagliatura, macinazione, defferizzazione, ecc., alla produzione di materie prime secondarie, quali aggregati inerti riciclati, conglomerato bituminoso di idonea pezzatura, terra pulita, per l'edilizia.

La tabella successiva descrive sinteticamente lo stato autorizzato per gli inerti e per le altre tipologie destinate allo stoccaggio:

			t/a	mc (*)
OPERAZIONE RECUPERO	di R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	60000	6350
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto		

¹¹ ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i.

¹² Operazione R5 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.

		CER=170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici smaltati e cotti CER=101208		
TIPOLOGIA	7.4/3c-d	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.5/3b-c	Sabbie esauste CER=101299-101099		
TIPOLOGIA	7.6/3c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		
TIPOLOGIA	7.8/3c	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura CER=161106-161102-161104-060316-070199		
TIPOLOGIA	7.10/3b-e	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive CER=120101-120102-120103-120103-120104-120117-120121		
TIPOLOGIA	7.11/3d	Pietrisco tolto d'opera CER=170508		
TIPOLOGIA	7.31bis/3c	Terre e rocce di scavo CER= 170504		

Tabella riepilogativa

			t/a	mc (*)
OPERAZIONE DI RECUPERO	R13	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	370	50
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101		
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER=170202-160208-200102		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=150104-170405		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102-170203-200139-191204		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201-200138		

1.5 In base alle motivazioni descritte nei precedenti punti 1.3 e 1.4, Coop Costruzioni, chiede pertanto, con la presente istanza di autorizzazione unica, la prosecuzione della gestione dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo identificati dal CER 170504 e le altre tipologie elencate al punto 1.3, in quanto tutte le altre tipologie di rifiuti sopraelencate possono continuare ad essere gestite in *procedura semplificata*¹³. La capacità ricettiva complessiva di rifiuti dell'impianto in oggetto rimane invariata, pari a 60.370 tonn/anno, mentre per la procedura "ordinaria" i quantitativi previsti sono pari a 14.000 t/a (7700 mc), fermo restando che la somma dei quantitativi autorizzati secondo le due suddette procedure non potrà superare 60.370tonn/anno.

¹³ Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il motivo per cui il proponente non ha presentato un'istanza volta a ottenere un'autorizzazione unica relativa alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti attualmente iscritte nell'elenco provinciale, risiede nella facoltà che ha il proponente di mantenere sulla medesima attività un doppio regime autorizzativo, uno ordinario ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, e l'altro semplificato ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale. Ciò è giustificato almeno per due motivi:

- economici, in quanto viene a ridursi l'importo della garanzia finanziaria da prestare, essendo questa prevista solo per l'autorizzazione in procedura ordinaria;
- amministrativi, in quanto eventuali modifiche dell'attività compatibili con il D.M. 5/02/1998 potrebbero essere amministrativamente gestite secondo tempi e modalità procedurali semplificate rispetto al procedimento ordinario, fermo restando le eventuali verifiche di compatibilità ambientale.

1.6 Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., " *autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali* ", detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto¹⁴, dovrà sostituire l'autorizzazione alle emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti, autorizzazione delle acque meteoriche e acque reflue derivanti dai servizi igienici e valutazione impatto acustico.

1.7 In data 03 Luglio 2014, è stata convocata¹⁵ conferenza di servizi, a cui hanno preso parte, AUSL Bologna, ARPA Distretto Urbano e Provincia di Bologna e nel corso della quale sono state richieste integrazioni, a cui il proponente ha dato risposta con nota in atti P.G. 111423 del 14/07/2014.

A seguito della trasmissione da parte della società della documentazione integrativa¹⁶ sopracitata è stata convocata¹⁷ nuovamente la conferenza di servizi per il 26/09/2014; a cui, non ha partecipato alcuno tra gli enti convocati. Successivamente il proponente ha trasmesso¹⁸ documentazione volontaria ed ha richiesto una diminuzione dei quantitativi di 28.000 tonn/anno originariamente richiesti a 14.000 tonn/anno da autorizzare con la

¹⁴ Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

¹⁵ Con nota P.G. 90288 del 06/06/2014;

¹⁶ P.G. 111423 del 14/07/2014

¹⁷ Con nota P.G.132638 del 11/09/2014;

¹⁸ Con nota in atti P.G. 142893 del 03/10/2014;

presente istanza al fine di ridurre gli importi della garanzia da prestare per la gestione dell'attività.

1.8 A seguito dell'ultima seduta della conferenza di servizi del 26/09/2014 sono stati acquisiti, i seguenti pareri:

- AUSL Bologna¹⁹ favorevole con prescrizioni recepite nel presente atto;
- ARPA favorevole²⁰ con prescrizioni recepite nel presente atto;
- Comune di Pianoro non ha trasmesso alcun parere a seguito della conferenza di servizi del 26/09/2014, poiché risultano decorsi i termini per la sua trasmissione, se ne considera acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 14 - ter comma 7 della legge 241/1990 s.m.i.

2. Descrizione del progetto.

Il progetto è sinteticamente descritto nell'allegato 2.

3. Garanzie finanziarie

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003 sono state determinate l'entità e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 208 del D.lgs 152/06 s.m.i..

In base alla suddetta deliberazione regionale e con riferimento specifico al pgf. 5.2 dell'art. 5 dell'Allegato A) alla deliberazione, l'ammontare della garanzia è calcolata considerando i seguenti fattori:

Operazione R5

A	Potenzialità annua dell'impianto a trattare rifiuti	14.000 ton/anno
B	Calcolo garanzia = (A x 12,00) €	(14.000 x 12) € = 168.000,00 €

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata Emas.

4. Osservazioni dell'Unità Rifiuti e Bonifiche

4.1 Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dai CER 170504.

¹⁹ Con nota 85978/2014 in atti P.G. 138821 del 25/09/2014;

²⁰ In atti P.G. 141705 del 01/10/2014;

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

- *Rifiuti in ingresso all'impianto:*

a) Procedure di controllo sul rifiuto identificato dal CER 170504;

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

Rifiuti in ingresso all'impianto:

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m. e che non è pericoloso, alla luce dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo stabiliti dal Regolamento CEE 1357/2014;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

b) Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa

Ferma restando l'analisi di classificazione attestante la non pericolosità del rifiuto, alla luce del nuovo Regolamento CEE 1357/2014 sui nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolosi dei rifiuti, sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

4.2 Non assoggettabilità alla procedura di verifica ambientale

L'attività oggetto della presente procedura autorizzativa è esistente. L'istanza di autorizzazione è stata presentata, come precisato ai precedenti punti da 1.2 a 1.5, per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo la "*procedura "ordinaria"*" invece che secondo la "*procedura "semplificata"*".

L'impianto è stato assoggettato a procedura di verifica ambientale (Screening) di competenza regionale che si è conclusa positivamente²¹; pertanto tenuto conto che la procedura oggetto di autorizzazione non prevede modifiche all'attività già autorizzata e sottoposta a screening regionale, non è, pertanto, necessario l'assoggettamento dell'attività alla procedura di verifica ambientale (screening), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.

4.3 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione sovraordinata

Per quanto riguarda la compatibilità urbanistica del sito si rimanda al punto 4 della Delibera della Giunta Regionale 528 del 02/05/2012 riguardo la Procedura della Verifica di Screening Regionale con

²¹ Vedi delibera della Giunta Regionale 2012/569;

la quale l'attività in oggetto è stata esclusa dalla procedura di VIA, in quanto il *"progetto in oggetto appare coerente con i vincoli e le destinazioni d'uso previste dal P.S.A.I. e dal P.T.A., da quanto previsto dal P.T.C.P. e dal P.P.G.R. della Provincia di Bologna, dal P.S.C. del Comune di Pianoro, non essendo stati riscontrati vincoli ostativi di natura programmatica;"*²²

il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Pianoro, adottato con Delibera Consiglio Comunale n. 44 e 45 del 22/04/2009 in regime di salvaguardia, classifica l'area come *"Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato"* - Art. 23 - gli ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla concentrazione di attività prevalentemente produttive;

All'interno dei perimetri delineati dal PSC, il RUE classifica la aree come *"AP_5 – aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti"*; gli interventi in tali aree sono assoggettati alla stipula di una convenzione che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere criticità pregresse o di mitigazione o compensazione, con le limitazioni più restrittive; nel caso specifico le attività oggetto della presente procedura sono classificate dal RUE AP_5 (P/b) come *"Impianti di lavorazione inerti e attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, con relativi depositi di materiali e mezzi"* e pertanto ammesse nell'area;

La deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 103 del 3/02/2014 *"Proposta di adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 152/2006 e s.m."* in cui sono state adottate anche le relative Norme Tecniche di attuazione²³ che, all' art. 22 commi 4, 5 e 6, stabiliscono che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle aree ecologicamente attrezzate, di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Inoltre, gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati, oltre che negli ambiti produttivi prima richiamati anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale e comunale nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.

Pertanto, anche in base al PRGR, l'attività di recupero rifiuti esistente in oggetto risulta idonea nella misura in cui non sono previste modifiche del processo produttivo e ampliamenti areali o potenziamento della capacità produttiva.

²² Vedi punto 4,20 della delibera della Giunta Regionale 2012/569;

²³ Parte VI del Piano

5. Conclusioni

La Conferenza di Servizi propone conclusivamente il rilascio dell'autorizzazione unica²⁴ alla Coop Costruzioni soc. coop., sede legale in via F. Zanardi 372 Bologna (BO), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito sito in località Osteriola Pianoro Bologna, stabilendo quanto segue:

5.1 Autorizzazioni/pareri sostituiti:

L'autorizzazione unica²⁵ sostituisce le autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- a) autorizzazione all'emissioni aeriformi diffuse, di competenza di ARPAE;
- b) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale, di competenza comunale;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate di competenza di ARPAE;
- d) valutazione d'impatto acustico;
- f) parere dell'Arpa, in materia ambientale;
- g) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;

5.3 Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida per 10²⁶ (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio della determina.

5.4 Gestione dei rifiuti

5.4.1 Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto nell'ambito della presente autorizzazione unica sono i seguenti:

101099 rifiuti non specificati altrimenti (sabbie esauste)

101299-rifiuti non specificati altrimenti (sabbie esauste)

120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

²⁴ Ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.

²⁵ Da rilasciare ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006;

²⁶ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
120117 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07;

5.4.2 Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:

La quantità massima di rifiuti di cui al precedente punto 5.4.1 conferibili all'impianto è di 14.000 tonn/anno.

Fermo resta che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto per i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 è di 60.000 tonn/anno, corrispondente alla capacità prevista nell'atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, rilasciata dal SUAP Unione Montana Valli Savena - Idice, con Prot.. n° 6927/2014; in detta capacità complessiva è comprensiva dei 14.000 t/a autorizzati nel presente provvedimento.

5.4.3 Stoccaggio e gestione dei rifiuti

a) Procedure di controllo sul rifiuto identificato dal CER 170504;

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

- *Rifiuti in ingresso all'impianto:*

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m. e che non è pericoloso, alla luce dei nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo stabiliti dal Regolamento CEE 1357/2014;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

- *Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:*

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

b) Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa

Ferma restando l'analisi di classificazione attestante la non pericolosità del rifiuto, alla luce del nuovo Regolamento CEE 1357/2014 sui nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolosi dei rifiuti, sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

- c) Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- d) Sia garantita la separazione tra le diverse tipologie di rifiuti e le materie prime seconde presenti;
- e) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
- f) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;
- g) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di bagnatura dei cumuli.
- h) Le zone percorse dai mezzi di trasporto dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione e bagnatura al fine di ridurre le emissioni di polveri;
- i) nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni del suolo e della falda;
- l) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri lungo le piste di accesso e durante le fasi di macinazione e frantumazione dei rifiuti, tra cui anche il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal centro e la bagnatura dei cumuli di inerti;
- m) gli eventuali rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione, cernita e vagliatura dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in appositi cassoni/cassonetti in attesa di essere smaltiti presso impianti autorizzati; si dovranno mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi.

5.5 Gestione degli scarichi acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici dell'impianto

- a) Lo scarico sia riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione, con apposito ed idoneo pozzetto,

conforme allo schema tipo del Manuale unichim 92 del febbraio 1975 di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta, ubicato immediatamente prima del recapito recettore.

- b) Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere allo svuotamento dovrà essere conservata la relativa documentazione, controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno due volte all'anno delle avvenute pulizie dovrà essere conservate la relativa documentazione.
- c) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata (almeno due volte l'anno) e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad apposito impianto di trattamento.

E' fatto obbligo di:

- a) osservare le norme del Regolamento comunale degli scarichi
- b) osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla Deliberazione regionale n. 1053/2003;
- c) adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) notificare al Comune e ARPAE qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla struttura della rete fognaria interna.

Avvertenze

- a) che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- b) è fatta salvo l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- c) l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i.;

5.6 Gestione degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate

- a) Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei piazzali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella **3** dell'Allegato **5** del D. Lgs. 152/2006 Parte Terza con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
- b) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - 1) La condotta che recapita le acque meteoriche di dilavamento, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale sia dotata di un idoneo pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975, riconoscibile, mantenuto sempre pulito ed in perfetta efficienza e che sia accessibile per tutto l'arco dell'anno;
 - 2) L'infrastruttura fognaria ed il sistema di depurazione delle acque dovranno essere realizzati e mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati allegati alla domanda in oggetto;
 - 3) L'impianto di depurazione sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica/controllo da parte di una Ditta specializzata, nonché alle necessarie operazioni di prelievo dei fanghi di supero;
 - 4) I fanghi provenienti dalle operazioni di pulizia di cui sopra, nonché i fanghi di supero dell'impianto di depurazione dovranno essere gestiti e smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta;
 - 5) I pozzetti di campionamento dovranno essere mantenuti in buono stato ed accessibili agli organi di controllo;
 - 6) Lo scarico non dovrà mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico-sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.
 - 7) siano eseguiti interventi di manutenzione periodica dei percorsi di rete fognaria interna all'attività e che, di tali interventi, sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - 8) la rete fognaria interna non venga mai utilizzata, nel suo complesso, per scarichi diversi da quelli autorizzati;
 - 9) i pozzetti di campionamento dovranno essere mantenuti in buono stato ed accessibili agli organi

di controllo;

- 10) gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.
- c) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- d) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il ripristino della situazione autorizzata.

5.6.1 Prescrizioni

Il fosso perimetrale dovrà essere sottoposto a pulizia e risagomatura a cadenza almeno semestrale del fosso e comunque ogni qualvolta la quantità di depositi giunga a colmarlo;

5.6.2 Avvertenze

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione.

5.7 Emissioni diffuse

Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, la ditta dovrà esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo

stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06. In particolare:

- in corrispondenza della tramoggia di carico deve avvenire un primo lavaggio della ghiaia così come per la successiva fase di frantumazione;
- il materiale movimentato deve essere mantenuto umido;
- i camion per il trasporto del materiale polverulento debbono essere obbligatoriamente coperti e debbono mantenere, all'interno dell'impianto, velocità di percorrenza ridotte;
- le vie di transito debbono essere umidificate al fine di limitare la diffusione delle polveri;
- a protezione e difesa di eventuali ricettori sensibili prossimi all'area di impianto dovranno essere previste arginature perimetrali, terrapieni rinverditi, siepi o barriere vegetali;
- la movimentazione di materiali polverulenti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, mantenendo una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato.

5.8 Matrice rumore

In caso di modifica dell'assetto impiantistico e/o dei mezzi utilizzati, dovrà essere preventivamente trasmessa ad ARPAE e Comune di Pianoro, una relazione tecnica che consenta di valutare l'impatto acustico aggiuntivo che si potrebbe determinare e le eventuali misure di mitigazione che si intendono approntare;

6. Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

"Alla cessazione dell'attività il proponente dovrà procedere alla caratterizzazione del sito al fine di verificare la necessità di un'eventuale bonifica; in ogni caso il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi in accordo con la destinazione urbanistica dell'area";²⁷

Di tale operazione dovrà essere data comunicazione tempestivamente ad ARPAE, Comune di Pianoro;

²⁷ Vedi prescrizione lettera f) della Delibera Regionale 569/2012

7. Garanzia finanziaria

E' fatto obbligo alla Coop Costruzioni soc. coop. di Bologna di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

- a) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore di ARPAE entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento autorizzativo. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della di ARPAE.
- b) La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
 - da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;
- d) L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 168.000,00 € *centosessantottomilaeuro/00.*
- e) La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

f) ARPAE si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

8. Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a) Dare immediata comunicazione ad ARPAE delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- b) Comunicare immediatamente ad ARPAE ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale, gestionale dell'impianto e del ciclo produttivo inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

9. Avvertenze:

- a) Dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152/06 s.m;
- b) La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda a questa Agenzia ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- c) Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo

conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990

d) Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

f) L'agenzia ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

10. Autorizzazione unica ambientale

L'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal SUAP associato Unioni Valli Savena -Idice, ai sensi del DPR n. 59/2013, con prot. N° 2014/6927 del , è da intendersi riferita alle attività non ricomprese nella presente autorizzazione unica. Detta autorizzazione unica ambientale rimane valida fino al 09/10/2029 solo per la parte inerente la gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06 s.m.i. e nel rispetto delle condizioni parzialmente modificate e sostituite come di seguito elencato.

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

Tabella riepilogativa

			t/a	mc*
OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	60000	6350
TIPOLOGIA	7.1/3a-c	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato		

		provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici smaltati e cotti CER=101208		
TIPOLOGIA	7.4/3c-d	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.6/3b-c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		
TIPOLOGIA	7.8/3c	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura CER=161106-161102-161104-060316-070199		

* capacità di stoccaggio istantanea

			t/a	mc (*)	
OPERAZIONE RECUPERO	Di	R13	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	370	50
TIPOLOGIA		1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101		
TIPOLOGIA		2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CER=170202-160208-200102		
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=150104-170405		
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407		
TIPOLOGIA		6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102-170203-200139-191204		
TIPOLOGIA		9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201-200138		

2. La validità AUA è fissata in quindici anni fino al 09/10/2019²⁸;
3. Conformemente a quanto disposto dal precedente punto 5.4.2, il quantitativo massimo di rifiuti destinati ad operazione di recupero R5 elencati nella soprastante tabella è pari a 60.000 t/a, comprensivo anche dei rifiuti richiamati al precedente punto 5.4.1

4. Operazione di recupero R5

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R5, pari a 60.000 tonnellate/anno, per la seguente tipologia di rifiuto indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

²⁸ Data di rilascio del titolo autorizzativo SUAP associato Unioni Valli Savena -Idice

Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R5, pari a 60.000 tonnellate/anno, per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 7.3 recupero nell'industria lapidea (attività 7.3.3 lett. b): massimo 46.950 t/a;
 - tipologia 7.4 recupero nell'industria lapidea, previa eventuale omogeneizzazione ed integrazione con materia prima inerte (attività 7.4.3 lett. c) : massimo 46.950 t/a;
 - tipologia 7.8 produzione di conglomerati cementizi (attività 7.8.3 lett. c): massimo 15.000 t/a;
 - tipologia 7.8 produzione di conglomerati bituminosi (attività 7.8.3 lett. c): massimo 400 t/a;
 - tipologia 7.10 produzione di conglomerati bituminosi (attività 7.10.3 lett. b): massimo 300 t/a;
 - tipologia 7.11 formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (attività 7.11.3 lett. d): massimo 5.000 t/a;
- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- L'operazione di messa in riserva (R/13) è da intendersi rivolta esclusivamente a servizio delle imprese edili o connesse con detta attività.
- La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel sostanziale rispetto del lay-out come da planimetria aggiornata Tav. 2 /2012 allegata al PG 142893 del 03/10/2014;

- Siano rispettate le prescrizioni elencate nella delibera della Giunta Regionale n.528 del 2/05/2012, a cui si rimanda, relativa all'esclusione da ulteriore procedura di VIA del progetto di modifica all'autorizzazione alla gestione di rifiuti;
 - Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 387,40 € che vanno versate a favore di ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità

- bonifico bancario IBAN (International Bank Account Number) IT 05 T 02008 02435 000104059154
- Unicredit, Via Ugo Bassi n.1, Bologna. CODICE BIC SWIFT UNCRITM1BA2.

e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

Allegato 2

Descrizione dell'impianto (Vedi planimetria Tavv. 2 allegata alla nota del 3/10/2014)

Il centro di recupero è situato nel Comune di Pianoro all'interno dell'impianto per la produzione di inerti lapidei naturali ed occupa complessivamente un'area di circa 7.250 m² censita al foglio 71 particella 147 al Catasto dei Terreni del Comune di Pianoro . Detta area è suddivisa in più settori uno destinato alla gestione dei rifiuti in " *procedura ordinaria art. 208*" operazione R5, una seconda area è utilizzata per la gestione dei rifiuti " *procedura semplificata art. 208*" operazione di R5, R13. Il deposito delle materie prime seconde ottenute dal trattamento dei rifiuti edili sono stoccate in prossimità del laboratorio terre, mentre il deposito delle terre e rocce da scavo vagliate e da commercializzare sono depositate presso l'area situata nei pressi del " *bacino di stoccaggio delle acque di riserva*".

Il piazzale destinato allo stoccaggio dei cumuli dei rifiuti, così come le strade interne sono in sottofondo misto cementato.

Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso avviene in cumuli per ogni tipologia di rifiuti ritirata previa verifica. Il perimetro dell'impianto è recintato. e provvisto di cancello, nell'impianto sono presenti uffici e servizi e pesa ad uso dell'attività.

Scarichi acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali

Lo scarico esistente deriva dall'unione di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne preventivamente trattate mediante vasche di prima pioggia e da acque reflue industriali provenienti dal troppo pieno dei bacini di accumulo preventivamente sottoposte a sedimentazione generate dall'area di lavorazione dei rifiuti. Il recapito è nel Torrente Savena (di competenza della Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno),

Gestione degli scarichi acque domestiche

L'impianto è dotato di una rete fognaria che raccoglie i reflui di due fabbricati uno ad uso uffici e uno ad uso refettorio non vi è la produzione di pasti per una capacità totale di 16 a.e.

I reflui subiscono un trattamento primario mediante fossa Imhoff e successivamente passano attraverso il filtro batterico anaerobico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.